Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Beinasco ad uso agricolo, chiesta dall'Azienda Agricola Occhetti Giovanni. (pratica n. 022781 - codice utenza TO13103) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 4127 in data 6.7.2023**; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) **TO-P- 03469** e **TO-P-07005.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Occhetti Giovanni S.S., C.F. e P. iva 10048530017, con sede legale in Comune di Beinasco, Via Leonardo da Vinci n. 1-3 - la concessione preferenziale, in forma parzialmente precaria, per la derivazione d'acqua sotterranea dalle distinte falde superficiale e profonda ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 4.18 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 2 pozzi ubicati in Comune di Beinasco come identificati in premessa (nr. pr. **022781** - codice utenza **TO13103**);

2) di provvedere a riassegnare al pozzo ubicato sul Foglio n. 10, Part. n. 66 il nuovo codice identificativo univoco **TO-P-07005** *(codice R.O.C. - L.R. 22/99)* in luogo del vecchio codice TO-P-03470 che si intende annullato: contestualmente di disporre la rettifica del codice identificativo nel disciplinare di concessione e nel Registro Opere di Captazione;

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, così come rettificato all'art. 3 del disciplinare di concessione di cui al n. rep. 80 in data 28.6.2023, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) di specificare che la derivazione dell'acqua dal pozzo codice univoco TO-P-03469 viene concessa in forma precaria, allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili;

5) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

8) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(…omissis)